

**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente Aziendale

**Dott.ssa Paola Ongarato**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Marta De Zen**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Michael Favrin**  
Esperto Contabile

**Dott.ssa Milena Liviero**  
Dottore Commercialista

## **Circolare n. 9 / 2025**

Castelfranco Veneto, 04 aprile 2025

Spett.li

**CLIENTI**

## **NOVITA' CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto "correttivo bis" con il quale si introducono interessanti novità per contribuenti e imprese. Tra queste vi sono quelle relative al **CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE**.

### **PROROGA TERMINE ADESIONE**

Estensione del termine per aderire al Concordato Preventivo Biennale dal 31 luglio al **30 settembre 2025**.

### **DIVIETO REGIME FORFETTARIO**

A partire dal periodo d'imposta 2025, **i titolari di partita IVA in regime forfettario NON potranno più aderire all'istituto del CPB.**

Tuttavia, per coloro che hanno già usufruito di questa misura nel 2024 continueranno a beneficiare per quell'anno SENZA SUBIRE VARIAZIONI.

### **INCREMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA**

Il CPB permette ai contribuenti che vi aderiscono di applicare un'IMPOSTA SOSTITUTIVA calcolata sulla base della differenza tra il reddito concordato e il reddito dichiarato nell'anno fiscale precedente rettificato ai sensi degli art. 15 e 16 D.Lgs. n. 13/2024.

L'aliquota applicabile varia in funzione del punteggio ISA ottenuto nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta di CPB, oscillando tra il 10%, il 12% e il 15%.

Con il Decreto "correttivo bis" viene previsto un incremento dell'imposta sostitutiva nel caso in cui **la differenza** tra il REDDITO EFFETTIVO DEL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE e QUELLO STABILITO IN SEDE DI CONCORDATO **superi la soglia di euro 85.000**. Superata tale soglia, si applicherà:

- Una **tassazione del 43%** per coloro che rientrano nel regime IRPEF,
- Una **tassazione del 24%** per le imprese soggette a IRES.

I soggetti **in regime di trasparenza fiscale**, come società di persone e associazioni, la verifica del superamento della soglia di euro 85.000 non avverrà a livello individuale per ogni socio, MA sarà effettuata considerando il REDDITO COMPLESSIVO della società o dell'associazione nel suo insieme.

### **NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE DAL CPB**

Il decreto "correttivo bis" introduce anche nuove limitazioni all'accesso al Concordato Preventivo Biennale (CPB), ampliando i criteri di esclusione per alcune categorie di professionisti.

In particolare, vengono previste restrizioni per coloro che dichiarano **REDDITI DA LAVORO AUTONOMO a titolo personale e, allo stesso tempo, fanno parte di STUDI ASSOCIATI, SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) O SOCIETÀ TRA AVVOCATI**.

La nuova normativa prevede che un lavoratore autonomo potrà beneficiare del concordato solo se anche l'entità professionale di cui è membro abbia aderito al CPB per i medesimi anni fiscali. Allo stesso tempo, la mancata partecipazione di uno o più membri comporterà l'esclusione dell'intera struttura professionale dal regime del concordato.

In sostanza, **l'adesione deve avvenire CONGIUNTAMENTE sia a livello individuale sia a livello collettivo**, per evitare distorsioni nell'applicazione delle regole fiscali.

### **NUOVA CAUSA DI DECADENZA DAL CPB**

Il decreto "correttivo bis" amplia anche i criteri di decadenza dal Concordato Preventivo Biennale (CPB) per alcune categorie di professionisti.

Se uno o più membri dello studio associato, della società tra professionisti o della società tra avvocati non soddisfano più i requisiti per mantenere l'adesione al CPB, l'intero gruppo professionale verrà escluso dal regime agevolato. In altre parole, **la permanenza nel concordato NON è valutata esclusivamente a livello individuale, MA deve essere GARANTITA IN MODO UNIFORME da tutti i componenti della stessa organizzazione professionale**.

**OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E CPB**

Con l'intervento del Decreto viene stabilito in modo inequivocabile che **SOLO i conferimenti di AZIENDE o RAMI D'AZIENDE possono determinare l'uscita dal CPB**, indipendentemente dal valore o dalla dimensione della parte di azienda trasferita. Viene quindi specificato con chiarezza che il conferimento di liquidità, crediti o partecipazioni NON costituisce una causa di decadenza, consentendo quindi alle imprese di effettuare operazioni finanziarie di questo tipo senza perdere i benefici del concordato.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

Distinti Saluti  
**CONTECERVI SRL STP**